

TRIBUNALE DI FORLÌ

PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

DECRETO LEGGE 132/2014 CONVERTITO CON LA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N° 162

SOMMARIO



PARTE PRIMA. IL DEPOSITO DEGLI ATTI PIGNORAMENTO:

1. MOBILIARE

Modalità operative:

- 1a. Attestazione.
- 1b. Copie da consegnare al debitore
- 1c. Pignoramento di oggetti preziosi.

2. IMMOBILIARE

3. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

- 3a. Pignoramento su impulso di parte.
- 3b. Pignoramento d'ufficio da parte dell'ufficiale giudiziario.

3C. MODALITÀ OPERATIVE.

3c1. Avviso di ricevimento: notificazione a mezzo posta o ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. nei presso terzi.

4. DICHIARAZIONE PATRIMONIALE ex articolo 492 c.p.c.

5. MANCATO DEPOSITO DEI PIGNORAMENTI IN CANCELLERIA.



PARTE SECONDA.

1. RICHIESTE DI ESECUZIONI PERVENUTE ALL'U.N.E.P. A MEZZO POSTA.

2. FORO COMPETENTE - ARTICOLO 26-BIS

3. FORMA DEL PIGNORAMENTO - 492 C.P.C.



PARTE TERZA.

RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE - 492 bis.

FASE 1. Impulso.

FASE 2. Autorizzazione presidenziale.

FASE 3. Ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare.

FASE 3/A. Beni mobili.

FASE 3/B. Beni di diversa natura.

FASE 3/C. Crediti.



PARTE QUARTA

PIGNORAMENTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - ARTICOLO 521-BIS.

CASI PARTICOLARI.



PARTE QUINTA - BENI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE DI RILASCIO: ARTICOLO 609 C.P.C.

FASE 1. Intimazione.

FASE 1/A. Esecutato presente.

FASE 1/B. Esecutato assente.

FASE 2. Valutazione dei beni non asportati.

FASE 3. Custodia.

FASE 4. Vendita .

FASE 5. Documenti.



PARTE SESTA - COMPENSI SPETTANTI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

1. Scaglioni.

2. Liquidazione

3. Ripartizione compensi.



Moduli.

Premessa

Il presente Compendio, che con molta probabilità dovrà essere rivisto sulla base di nuove interpretazioni stabilite da fonti " più qualificati" di me, ha come unico scopo quello di aprire un dibattito tra tutti gli operatori.

Il confronto, la discussione, le critiche costruttive in questo momento possono rappresentare l'unica alternativa - in attesa dei chiarimenti sopra accennati - per contribuire a fornire a tutti gli operatori una linea comune da seguire ed evitare, come spesso accade in questi casi, che ogni ufficio, che ogni Ufficiale Giudiziario o Avvocato, interpreti in modo discordante le norme, con le conseguenze che tutti conosciamo.

Coloro che hanno un suggerimento, una critica, una proposta che possa migliorare la presente bozza, sono pregati di comunicarlo per via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: forum@auge.it.

Vi ringrazio

*Arcangelo D'Aurora
Presidente AUGE
Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa
www.auge.it*

NB. Il compendio che segue è stato elaborato per il Tribunale di Forlì.

 **PARTE PRIMA.****IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO:****1. MOBILIARE.**

L'articolo 518 c.p.c. prevede che «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione **la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi** degli atti di cui al periodo precedente, **entro quindici giorni dalla consegna**. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 **copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione** del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»

Modalità operative:

1a. ATTESTAZIONE. L'Ufficiale Giudiziario, al fine di poter consentire alla cancelleria ed al Giudice dell'Esecuzione la verifica del rispetto dei termini del deposito degli atti, è tenuto ad indicare nel processo verbale di pignoramento, un'attestazione in relazione alla data di consegna del verbale di pignoramento al creditore precedente. Tale data, come accennato, è fondamentale in quanto entro 15 giorni il creditore precedente dovrà depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi - *attestata dall'avvocato precedente* - di tutti gli atti.

1b. COPIE DA CONSEGNARE AL DEBITORE. Il comma 6 dell'articolo 518 del c.p.c. dispone che " Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore." Pertanto nulla vieta all'Ufficiale Giudiziario di utilizzare uno scanner per formare e archiviare una copia in formato digitale a disposizione del debitore il quale potrà riceverla, se richiesta, anche a mezzo di posta elettronica.

La norma non prevede la conformità della copia - *anche perché l'originale, al momento della richiesta, potrebbe essere stata già consegnata al creditore* - e pertanto sarà consegnata una copia semplice ed in caso di opposizione provvederà il giudice dell'esecuzione a invitare il creditore precedente a depositare tutti gli originali, così come prevede l'articolo 488, secondo comma.

NB. Sulla conformità o meno della copia da consegnare al debitore non tutti sono dello stesso parere.

1c. PIGNORAMENTO DI OGGETTI PREZIOSI. Nell'ipotesi che oggetto di pignoramento siano cose indicati nell'articolo 520 c.p.c. - *L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina* - l'Ufficiale Giudiziario depositerà nella cancelleria del tribunale tali beni unitamente ad una copia del processo verbale di pignoramento. Il Cancelliere formerà un fascicolo provvisorio dell'esecuzione che sarà formalizzato dal creditore precedente depositando entro i termini previsti, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo e precetto.

2. IMMOBILIARE - Articolo 557 c.p.c.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

*Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate **oltre il termine di quindici giorni** dalla consegna al creditore.*

Modalità operative: La norma non richiede ulteriori commenti.

3. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

3a. PIGNORAMENTO SU IMPULSO DI PARTE.

*Articolo 543 c.p.c.: " Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, **entro trenta giorni dalla consegna**. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di **trenta giorni dalla consegna al creditore**".*

3b. PIGNORAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.

Articolo 543 c.p.c. "Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma."

3C. MODALITÀ OPERATIVE.

Anche in questo caso l'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad attestare la data di consegna dell'atto di pignoramento o del suo verbale in quanto entro 30 giorni il creditore procedente dovrà depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi - *attestata dall'avvocato procedente* - di tutti gli atti.

3c1. AVVISO DI RICEVIMENTO: notificazione a mezzo posta o ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. nei presso terzi.

Tenuto conto che l'atto di pignoramento presso terzi dovrà essere consegnato al creditore procedente a notifica avvenuta, occorre una precisazione in caso di notificazione a mezzo posta o ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c.

Su questa questione, occorre valutare - *Al fine di evitare che eventuali ritardi della notificazione possano pregiudicare l'iscrizione a ruolo (dieci giorni prima dell'udienza)* - se quando la notificazione viene effettuata a mezzo posta o ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. è più utile far pervenire l'avviso di ricevimento all'avvocato richiedente o all'Ufficiale Giudiziario.

Nel sistema previgente l'Ufficiale Giudiziario tratteneva i titoli e depositava l'atto di pignoramento in originale nella cancelleria solo dopo la restituzione da parte di

poste italiane dell'avviso di ricevimento. Tenuto conto che attualmente il deposito non è curato dall'Ufficiale Giudiziario, ma dall'Avvocato, è opportuno che, una volta che la notifica al terzo sia andata a buon fine, l'Ufficiale Giudiziario restituisca tutti gli atti all'istante immediatamente dopo la spedizione dell'atto al debitore.

Articolo 3 - Legge 20-11-1982, n. 890: " Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio ed il numero del procedimento cui la notifica si riferisce"

In questo caso la cancelleria è autorizzata a formare il fascicolo dell'esecuzione alle seguenti condizioni:

- a. la notifica al terzo è stata notificata regolarmente;
- b. non sono trascorsi 30 giorni dalla consegna dell'atto dall'Ufficiale Giudiziario al creditore.

Una volta che si è formato il fascicolo dell'esecuzione, sarà cura dell'avvocato del creditore depositare in cancelleria l'avviso di ricevimento da allegare all'atto di pignoramento presso terzi.

Tale sistema si potrebbe benissimo applicare anche ai pignoramenti immobiliari.

4. DICHIARAZIONE PATRIMONIALE ex articolo 492 c.p.c.

Per quanto concerne la dichiarazione patrimoniale effettuata dal debitore, prevista dall'articolo 492 c.p.c. ed il successivo verbale di ricognizione effettuato dall'Ufficiale Giudiziario va anch'esso consegnato al creditore procedente il quale provvederà a depositarlo e farlo inserire nel fascicolo dell'esecuzione costituito con il primo verbale di pignoramento.

Nel caso in cui la dichiarazione patrimoniale è stata effettuata a seguito di verbale di pignoramento negativo, la procedura da seguire è quella indicata nel deposito di pignoramento "ordinario"

MANCATO DEPOSITO DEI PIGNORAMENTI IN CANCELLERIA.

Al fine di evitare - a seguito di accordi raggiunti tra le parti o per inattività del creditore procedente a proseguire una procedura esecutiva - che beni o crediti restano vincolati inutilmente, il Giudice dell'esecuzione di Forlì propone uno scambio di informazioni tra l'U.N.E.P. e la Cancelleria.

Tali informazioni possono essere scambiate mensilmente:

- l'U.N.E.P. trasmetterà al Giudice dell'Esecuzione, tramite la cancelleria, i pignoramenti positivi non ritirate dalle parti nei trenta giorni dal suo compimento;
- La Cancelleria comunicherà all'U.N.E.P. i procedimenti iscritti a ruolo. In questo modo il Dirigente U.N.E.P. potrà verificare, sulla base degli atti eseguiti e di quelli realmente depositati, le esecuzioni estinte prima della formazione del fascicolo dell'esecuzione. Tale informativa è necessaria al Dirigente U.N.E.P., in caso di mancata comunicazione da parte del creditore, per presentare istanza di liquidazione dei compensi.

Ovviamente resta fermo quanto dispone l'articolo 164/ter - disp.att. c.p.c. "*Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato*".



PARTE SECONDA.

1. RICHIESTE DI ESECUZIONI PERVENUTE ALL'U.N.E.P. A MEZZO POSTA.

Per le richieste di pignoramento pervenute all'ufficiale giudiziario a mezzo posta - *ex artt. 104, III c. e 116, I c., n. 5 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229* - il termine di quindici giorni decorre dalla data in cui il creditore procedente riceve il plico postale contenente gli originali degli atti.

2. FORO COMPETENTE - ARTICOLO 26-BIS

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

3. FORMA DEL PIGNORAMENTO - 492 C.P.C. -

L'unica novità consiste nell'abrogazione del comma settimo che disponeva: " *In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.*" e la eliminazione della frase « **negli stessi casi** » nel comma otto.

Tali abrogazioni, a decorrere dall'11/12/2014, comportano che:

a. Non è consentito al creditore procedente poter richiedere direttamente all'Ufficiale Giudiziario le indagini patrimoniali, ma occorre far riferimento all'articolo 492 bis (istanza al Presidente del Tribunale e pagamento del contributo unificato)

b. la cancellazione delle parole « **negli stessi casi** » del comma otto, ha come conseguenza che nell'ipotesi in cui si procede alle indagini, senza aver invitato l'imprenditore ad effettuare la dichiarazione, le spese dell'accesso e della relazione sono a totale carico del creditore senza la possibilità di ottenere un titolo esecutivo contro il debitore per il recupero delle spese.



PARTE TERZA.

RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE - 492 bis.

La principale novità, rispetto al passato, è che il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione.

FASE 1. IMPULSO.

il **creditore** che intende promuovere il processo di espropriazione rivolge al **presidente del Tribunale** del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore esecutato, la richiesta di **autorizzazione** affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare l'esistenza dei beni del debitore da assoggettare a pignoramento.

L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Unitamente all'istanza il creditore procedente deve depositare la prova dell'avvenuto pagamento di **euro 43** a titolo di **contributo unificato**.

ACCESSO DIRETTO DA PARTE DEGLI AVVOCATI. Occorre precisare che quanto stabilisce l'articolo 155 quinquies in merito alla possibilità degli avvocati di accedere alle banche dati senza l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, tale autorizzazione potrà essere concessa solo dopo che gli Ufficiali Giudiziari avranno comunicato alla Presidenza di questo Tribunale che le strutture dell'U.N.E.P. non sono in grado di effettuare un accesso diretto perché non funzionanti. Pertanto, sino a quando non sarà emesso il decreto ministeriale di cui all'articolo 155-quater agli Ufficiali Giudiziari non è consentito accedere alle banche dati e di conseguenza ancor meno agli avvocati di avanzare richiesta di accesso diretto. Si precisa che l'U.N.E.P. di questo Tribunale ha tutte le strutture in grado di poter fornire il servizio richiesto, ma fino a quando non sarà emesso il decreto ministeriale che regolerà gli accessi alle banche dati non sarà possibile autorizzare l'accesso diretto neanche agli Avvocati.

ARTICOLO N.155 QUINQUIES

Accesso alle banche dati tramite i gestori.

[1]. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155- quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

ARTICOLO 155-QUATER (MODALITÀ DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI).

Demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia, e sentito il Garante della privacy, l'individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare. Con il medesimo decreto potranno essere individuate ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni, o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare;

Inoltre ogni accesso telematico dovrà essere registrato su un registro denominato **"MODELLO RICERCA BENI"** in cui si dovrà indicare l'Ufficiale Giudiziario procedente, le parti, tutte le banche dati interrogate, l'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito materialmente il pignoramento, ecc...

FASE 2. AUTORIZZAZIONE PRESIDENZIALE.

Il Presidente del Tribunale del luogo in cui il **debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto** della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante **COLLEGAMENTO TELEMATICO DIRETTO** ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere.

FASE 3. RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DEL DEBITORE DA PIGNORARE.

L'Ufficiale Giudiziario accede alla banca dati e *Terminate le operazioni redige **un unico processo verbale** nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.*

FASE 3/A. BENI MOBILI.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli

Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)

Art. 518. (Forma del pignoramento)

Art. 520. (Custodia dei mobili pignorati)

Se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta nel luogo di esecuzione, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare **entro quindici giorni**, il luogo ove la stessa si trova, pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro per il delitto di **mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** (a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale).

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, **copia autentica del verbale** è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni** dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

FASE 3/B. BENI DI DIVERSA NATURA.

Se la ricerca telematica ha consentito di individuare più beni, l'ufficiale giudiziario sottoporrà la ricerca al creditore che, entro 10 giorni della comunicazione, potrà indicare all'ufficiale giudiziario quali beni intenda sottoporre ad esecuzione.

Trascorso invano tale termine, la richiesta di pignoramento perde efficacia. (articolo 155/ter)

Nulla vieta al creditore procedente di rinunciare alla scelta e delegare con istanza, nell'ipotesi che la ricerca telematica ha consentito di individuare beni di diversa natura, lo stesso Ufficiale Giudiziario a individuare i beni che riterrà di sicura realizzazione e procedere al pignoramento immediatamente dopo l'indagine, anche in virtù di quanto prevede l'articolo 517 c.p.c.

Tale delega potrebbe essere utile ad esempio per le richieste in prossimità della scadenza dell'atto di precetto o pervenute a mezzo posta.

Art. 517.(Scelta delle cose da pignorare)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

FASE 3/C. CREDITI.

Se dalla ricerca telematica ha consentito di individuare beni o crediti che sono nella disponibilità di terzi, l'Ufficiale Giudiziario è autorizzato a **procedere d'ufficio**, quando il debitore risiede nel circondario del Tribunale di Forlì, al pignoramento secondo i seguenti criteri:

1. Nessun limite territoriale tenendo conto sia della modifica dell'articolo 107 del DPR 1229/1959 che dell'articolo 26 bis (foro competente). Pertanto l'Ufficiale Giudiziario può notificare:

- a.** per via telematica o telefax su tutto il territorio nazionale;
- b.** a mani nel territorio di competenza;
- c.** a mezzo posta su tutto il territorio nazionale;

2. L'Ufficiale Giudiziario redige un verbale indicando:

- indicazione del credito per cui si procede
- il titolo ed il precetto;
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato;
- luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- l'invito e l'intimazione al debitore:
 - a.** *ingiunzione (primo comma, articolo 492 c.p.c.)*
 - b.** *la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (secondo comma, articolo 492 c.p.c.);*
 - c.** *di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro (terzo comma, articolo 492 c.p.c.)*
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 (Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del **credito precettato aumentato della metà**, agli obblighi che la legge impone al custode).

3. L'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, il verbale di pignoramento al debitore e al terzo e **ove possibile a mezzo posta elettronica o telefax.**

E' bene precisare che il verbale è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

4. l'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo **il verbale**, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore.

A questo punto Il creditore provvede a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione i predetti titoli, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, in copia conforme entro trenta giorni dalla consegna per la formazione del fascicolo dell'esecuzione

Decorso il termine di **dieci giorni** (articolo 501 c.p.c.), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

Sull'istanza di vendita e assegnazione il giudice fissa, con decreto, l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore

Il decreto con cui viene fissata l'udienza è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere **l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547** al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparso in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (Articolo 543 c.p.c. - secondo comma, punto 4.)

Nell'udienza fissata il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

A differenza del procedimento di pignoramento presso terzi "ordinario" quando è l'Ufficiale Giudiziario a procedere d'ufficio l'udienza non è fissata dall'avvocato, ma dal giudice.



PARTE QUARTA

PIGNORAMENTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - ARTICOLO 521-BIS.

In sintesi, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi previsto dall'articolo 521 bis c.p.c., si esegue:

1. Redazione di un atto - *simile ad un pignoramento immobiliare* - in cui nella prima parte il creditore procedente - *avvocato* - indicherà tutti i riferimenti del creditore, del debitore nonché i/il veicolo/i che intende sottoporre ad esecuzione e in una seconda parte, sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, contenente le ingiunzioni di cui all'articolo 492 c.p.c. e l'ulteriore intimazione a consegnare il bene presso l'IVG. (**cfr. modulo allegato**)

2. Il pignoramento si esegue mediante notifica dell'atto - indicato al punto 1 - al debitore. Tenuto conto che l'IVG non conosce il creditore, se non per quanto gli riferisce il debitore esecutato, ma ha l'obbligo di comunicare immediatamente al creditore stesso la presa in consegna e relativa custodia del bene, **è opportuno che la notifica dell'atto di pignoramento sia estesa oltre che al debitore anche all'IVG.**

3. Una volta notificato l'atto, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.

4. Il debitore **ha dieci giorni di tempo** dalla data di notificazione per consegnare il veicolo all'IVG. Se non provvede, il creditore procedente potrà segnalare la mancata consegna agli organi di polizia i quali, dopo aver accertato la circolazione del veicolo, procederanno al ritiro dei documenti, e faranno depositare e custodire il mezzo presso l'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini della presente procedura.

La conformità della copia dell'atto di pignoramento da utilizzare per la trascrizione può essere effettuata direttamente dall'Avvocato procedente.

6. Il cancelliere, una volta depositati gli atti, forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG.

Tenuto conto che i trenta giorni decorrono dalla comunicazione dell'IVG, è opportuno che il creditore procedente, unitamente al deposito di tutti gli atti, alleggi anche la comunicazione ricevuta dallo stesso Istituto Vendite.

7. Da questo momento in poi la procedura segue l'iter ordinario.

CASI PARTICOLARI.**a. DICHIARAZIONE PATRIMONIALE.**

Se in sede di esecuzione mobiliare il debitore effettui la dichiarazione patrimoniale prevista dall'articolo 492 c.p.c. affermando di essere proprietario di un autoveicolo, l'Ufficiale Giudiziario, così come è previsto nel caso di pignoramento di crediti o cose presso terzi e tenuto conto che dal momento della dichiarazione sono considerati pignorati ed il debitore è costituito custode, previa acquisizione di tutti i dati del veicolo, consegna copia della dichiarazione al creditore procedente al fine di formalizzare il pignoramento con le modalità previste dall'articolo 521 bis.

b. PIGNORAMENTO DIRETTO.

Se in sede di esecuzione mobiliare "ordinario" l'Ufficiale Giudiziario individua nel luogo di esecuzione un veicolo di proprietà del debitore, in questo caso l'Ufficiale Giudiziario non si deve astenere dal procedere, ma è tenuto ad eseguire un pignoramento diretto con la sola differenza, rispetto al pignoramento di beni non registrati, che nel processo verbale indicherà anche l'intimazione a consegnare il bene entro dieci giorni all'IVG.

In questo caso, quando nel processo verbale sono indicati anche altri beni mobili, ai fini della trascrizione nei pubblici registri del veicolo, l'Ufficiale Giudiziario potrebbe rilasciare al creditore procedente un'attestazione indicando tutti i dati richiesti dall'articolo 521 bis.

c. Autoveicolo di scarso valore commerciale. *In questo caso l'IVG comunicherà tale circostanza al creditore procedente e al giudice dell'esecuzione. Il primo per valutare se è conveniente portare avanti o meno il procedimento, mentre per il giudice dell'esecuzione, se il creditore insisterà, sarà quello di valutare quanto prevede l'articolo 164-bis con il quale si stabilisce che, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.*



PARTE QUINTA - BENI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE DI RILASCIO: ARTICOLO 609 C.P.C.

FASE 1. INTIMAZIONE.

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero **a colui al quale gli stessi risultano appartenere** di asportarli, assegnandogli il relativo **termine**. Dell'intimazione si dà atto a **verbale** ovvero, **se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante.**

In questa fase del processo, immediatamente dopo l'immissione in possesso della parte istante, si possono verificare situazioni che richiedono una particolare valutazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Occorre prima di tutto prendere in considerazione le seguenti situazioni:

- a. L'esecutato è presente
- b. L'esecutato è assente

FASE 1/A. ESECUTATO PRESENTE.

Se l'esecutato è presente non ci dovrebbero essere particolari problemi:

- l'Ufficiale Giudiziario intima direttamente all'esecutato l'asporto immediato o entro un termine che sarà determinato dallo stesso Ufficiale Giudiziario in funzione della qualità e quantità dei beni. Nulla vieta alle parti di prendere accordi diversi o all'esecutato di rinunciare alla proprietà dei beni, ed in tal caso possono considerarsi abbandonati, senza ulteriori adempimenti.

FASE 1/B. ESECUTATO ASSENTE.

Se invece l'esecutato è assente - *esecuzione con apertura forzata* - l'intimazione va effettuata mediante notifica. Il problema sorge - *casi frequenti* - quando l'esecutato diventa irreperibile dopo l'esecuzione.

Al fine di evitare ogni contenzioso nonché le difficoltà per l'istante di notificare l'atto di intimazione, si ritiene utile, la legge non lo vieta, di indicare tutte le avvertenze anche nel **preavviso di rilascio - articolo 608 c.p.c.** In questo modo se si dovesse notificare con il rito degli irreperibili - ex articolo 143 c.p.c. - il Giudice dell'esecuzione ai fini dei provvedimenti successivi, previsti dal novellato articolo 609, non può non tener conto che l'esecutato è stato in ogni caso avvertito sulle conseguenze del mancato asporto.

FASE 2. VALUTAZIONE DEI BENI NON ASPORTATI.

Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, **su richiesta e a spese della parte istante**, determina, anche a norma **dell'articolo 518, primo comma**, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

È evidente che questa fase si svolge successivamente all'immissione in possesso e in una data successiva. La norma non chiarisce se l'istante ha già il possesso pieno dell'immobile oppure deve attendere la valutazione e l'asporto dei beni, dopo che è trascorso il termine fissato nell'intimazione.

In questi casi, l'Ufficiale Giudiziario potrebbe, a secondo del caso concreto, procedere ad un sommario inventario dei beni - *anche con riproduzione fotografica o video* - e nominare provvisoriamente custode la parte istante.

FASE 3. CUSTODIA.

*Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di **trasportare i beni** in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559.*

In questa fase l'Ufficiale Giudiziario si reca nuovamente nel luogo di esecuzione, su istanza ed a spese della parte istante, e procede alla valutazione dei beni - *eventualmente anche con l'ausilio di uno stimatore*. A questo punto dopo aver ricevuto un preventivo sulle spese di custodia e asporto valuta se è conveniente o meno procedere all'asporto o considerare i beni come abbandonati.

Il problema sorge quando nella seconda parte del comma due del predetto articolo 609 dispone che "**In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.**"

In pratica non è chiaro in che modo l'Ufficiale Giudiziario possa disporre che i beni possono considerarsi abbandonati in assenza di istanza e di pagamento delle spese, senza eseguire un secondo accesso nel luogo di esecuzione.

In questa situazione è quindi importante che l'Ufficiale Giudiziario anche in occasione del primo accesso con conseguente immissione in possesso dia una valutazione approssimativa del valore dei beni al fine di stabilire se autorizzare la parte istante a destinare i beni alla distruzione, **ovviamente solo dopo che sia trascorso il termine concesso all'esecutato per l'asporto.**

Nell'ipotesi in cui l'istante, pur in presenza di beni che garantiscono il recupero delle spese, non intenda anticipare le spese di custodia e asporto non esiste altra soluzione se non quella di rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per contestare la valutazione effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ritenendo che i beni estranei all'esecuzione non garantiscono il recupero delle spese da anticipare.

FASE 4. VENDITA .

Il custode nominato dall'Ufficiale Giudiziario, prima di procedere alla vendita dei beni di proprietà dell'esecutato, deve presentare istanza al giudice dell'esecuzione in merito alle modalità di vendita che in ogni caso avviene senza incanto nella forma prevista per i beni pignorati.

Dalla somma ricavata il giudice dell'esecuzione liquida le spese sostenute dalla parte istante e l'eventuale eccedenza - *escluso il caso in cui i beni sono di proprietà di terzi* - è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione (articolo 611 c.p.c.).

Nel caso in cui non si riuscisse a vendere i beni, previa autorizzazione del giudice, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso si procederà allo smaltimento, distruzione o conferendoli ad enti di beneficenza ed assistenza.

Infine, l'articolo 609 c.p.c. prevede la possibilità per l'esecutato -o al terzo - di ritirare i beni anche dopo l'asporto. Tale possibilità però pone come condizione:

- pagamento delle spese sostenute dall'istante;
- istanza al giudice dell'esecuzione.

FASE 5. DOCUMENTI. Se si rinvergono dei **documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale** o professionale che non sono stati asportati nel termine fissato per l'asporto, tali documenti dovranno essere conservati, per un **periodo di due anni**, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario.

Il procedimento da seguire è simile a quello di cose, con la differenza che i documenti, se ritenuti non da macero dall'Ufficiale Giudiziario - *eventualmente con l'ausilio di un esperto* - devono necessariamente essere custoditi.

DEPOSITO PROCESSO VERBALE DI RILASCIO.

A differenza del processo verbale di pignoramento, il processo verbale di rilascio non deve essere consegnato alla parte istante, ma depositato in cancelleria. Tenuto conto degli adempimenti previsti dal novellato articolo 609 c.p.c., si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Una volta che si è proceduto all'immissione in possesso del proprietario dell'immobile, se pur in presenza di beni estranei all'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a depositare gli atti in originale nella cancelleria, così come avveniva in passato.

2. Se non vi sono beni estranei all'esecuzione, il processo esecutivo si conclude, salvo eventuali opposizioni. Se invece vi sono beni che potranno richiedere un successivo intervento dell'Ufficiale Giudiziario, per mancato asporto dei beni, **su eventuale richiesta ed a spese della parte istante** - Avvocato - l'Ufficiale Giudiziario rilascerà copia/e conforme/i del verbale. Con tale copia o copie conformi la parte istante potrà utilizzarla per richiedere all'Ufficiale Giudiziario:

a. la notificazione del processo verbale - *contenente l'intimazione all'asporto dei beni* - all'esecutato in caso di assenza al momento dell'esecuzione di rilascio e successivamente, con la copia autentica notificata, l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario al fine di procedere alle operazioni previste dall'art. 609 c.p.c., comma 1, 2 e 3.

b. gli adempimenti previsti dall'art. 609 c.p.c. comma 1, 2 e 3, in caso di intimazione già effettuata all'esecutato in sede di esecuzione di rilascio.

Al termine delle predette operazioni l'Ufficiale Giudiziario depositerà il processo verbale in cancelleria che sarà inserito nel fascicolo dell'esecuzione.



PARTE SESTA COMPENSI SPETTANTI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

SCAGLIONI.

L' articolo 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - *integrato dal decreto legge* - prevede un compenso spettante all'Ufficiale Giudiziario e liquidato dal Giudice dell'Esecuzione, calcolato secondo i seguenti criteri:

1. PIGNORAMENTI PRESSO TERZI. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a seguito di accesso alla banca dati - a norma dell'articolo 492-*bis* c.p.c. -:

- a. 6 per cento** fino ad euro 10.000,00 sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
- b. 4 per cento** sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00
- c. 3 per cento** sull'importo superiore a 25.000 euro.

2. PIGNORAMENTI MOBILIARI. Quando si procede alle operazioni di pignoramento mobiliare:

- a. 5 per cento** sul valore di assegnazione o sul ricavato **della vendita dei beni mobili pignorati** fino ad euro 10.000,00,
- b. 2 per cento** sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00
- c. 1 per cento** sull'importo superiore;

Il compenso è **DIMEZZATO** nel caso di:

- Conversione;
- Chiusura anticipata del processo esecutivo;
- Estinzione;
- pignoramento eseguito oltre i quindici giorni dalla richiesta;

Il compenso è calcolato:

- sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati;
- sul valore dei beni o dei crediti **pignorati** o, se maggiore, sull'importo della somma versata, in caso di conversione, estinzione o **chiusura anticipata** del processo esecutivo;
- **Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede**

2. LIQUIDAZIONE. Tale compenso è liquidato dal giudice dell'Esecuzione con decreto:

- a carico della procedura, o
- a carico del **creditore** precedente in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.

In caso di chiusura anticipata del processo esecutivo per pagamento o accordi dopo il pignoramento e/o prima/dopo della formazione del fascicolo dell'esecuzione, tenuto conto che il compenso è a carico del creditore precedente, quest'ultimo tramite il proprio legale è tenuto a comunicare la chiusura del processo al Dirigente dell'U.N.E.P.

d avvertire oltre che il debitore e il terzo - nei pignoramenti presso terzi - anche l'ufficio degli Ufficiali Giudiziari dell'accordo raggiunto.

3. RIPARTIZIONE COMPENSI.

Le somme complessivamente percepite sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del **sessanta per cento** all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.

La residua quota del **quaranta per cento** è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni.

Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

ENTRATA IN VIGORE.

Le norme che regolano il nuovo processo esecutivo entrano in vigore l'11 dicembre 2014 e si applicano ai seguenti procedimenti:

- pignoramenti presso terzi e foro di competenza
- pignoramenti mobiliari ed immobiliari
- pignoramenti di autoveicoli
- compensi spettanti agli Ufficiali Giudiziari;

Non si applica, in attesa del decreto ministeriali le ricerche telematiche dei beni previste dall'articolo 492 bis.

In particolare in virtù di quanto prevede il comma 6 dell'articolo 19 del D.L. 132/2014: Le disposizioni del presente articolo si applicano **ai procedimenti iniziati** a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ad esempio, un procedimento esecutivo inizia:

- con il pignoramento
- con la notifica del preavviso di rilascio.

Per le esecuzioni di rilascio già iniziate e rinviate a data successiva all'11 dicembre, nulla vieta di poter applicare la seconda fase, relativa all'intimazione di asportare i beni estranei all'esecuzione, tenendo conto che questo Tribunale già adottava tale procedimento nelle esecuzioni a seguito di pignoramento immobiliare.



f.to L'Ufficiale Giudiziario Dirigente
Arcangelo D'Aurora

TRIBUNALE DI FORLÌ

IL PRESIDENTE

Visto, si approva.

Forlì 19 dicembre 2014



f.to IL PRESIDENTE



UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI TRIBUNALE DI FORLÌ

Sulla istanza del signor TIZIO, nato a Lecce il 11/1/1930 e residente in Milano, via Pomezia n. 7 - codice fiscale AAAAA11GGG1HHHH - elettivamente domiciliato in FORLÌ, via del Ponte 3, presso lo studio dell'avvocato Marco Demarchi;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecuzioni, Notificazioni e Protesti di Forlì,

- vista la sentenza (decreto ingiuntivo, altri titoli) emessa dal Tribunale di Lecce in data munita della prescritta formula esecutiva in data

- visto l'atto di precetto notificato al debitore Signor Caio residente in Cesena, via Po 2, in data

e, controllato la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;

HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

L'autoveicolo(indicare tutti gli elementi di individuazione del veicolo), e nel contempo;

HO INGIUNTO

ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, al Signor CAIO di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per la soddisfazione del quale si agisce, l'autoveicolo che si assoggetta alla espropriazione, e

HO INVITATO

il Signor CAIO ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

HO AVVERTITO

il Signor CAIO, ai sensi dell'articolo 495 c.p.c., che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

HO INTIMATO

al Signor CAIO a consegnare entro dieci giorni, dalla data di notificazione del presente atto, l'autoveicolo sopra pignorato, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie di Forlì, sito a Forlì via A. Vivaldi 11/13.

HO INFINE COMUNICATO

1. che con la notifica del presente atto di pignoramento il Signor CAIO, ai sensi del comma due dell'articolo 521 bis del c.p.c. è costituito custode del veicolo pignorato e di tutti gli accessori, con gli obblighi e doveri previste dalle vigenti norme in materia civile e penale, senza diritto a compenso.

2. che il comma quattro dell'articolo 521 bis prevede quanto segue: "Decorso il termine di cui al primo comma - **giorni dieci** - , gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto."

data _____



firmato l'Ufficiale Giudiziario

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ad istanza come in atti, mi sono recato presso l'abitazione del signor CAIO – Via Po 2, Cesena per procedere alla notifica dell'atto che precede.

Quivi giunto ho notificato l'atto che precede mediante consegna a mani di:

Cesena _____

L'Ufficiale Giudiziario

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario

ATTESTA

di aver consegnato/spedito in data odierna il presente atto di pignoramento di autoveicolo, regolarmente notificato, in originale per il creditore procedente, unitamente ai titoli esecutivi ed al precetto.

data _____ firma l'Ufficiale Giudiziario

NB. Si consiglia agli Avvocati, anche prima di procedere alla trascrizione nei pubblici registri del veicolo, di comunicare all'IVG gli estremi dell'atto di pignoramento (creditore/debitore/descrizione del veicolo) ed in particolare tutti i riferimenti utili dell'Avvocato procedente tenuto conto che, al momento della consegna da parte del debitore del bene pignorato, l'IVG è tenuto a darne immediata comunicazione al creditore pignorante.



UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI TRIBUNALE di FORLÌ

PREAVVISO DI RILASCIO/SFRATTO		Studio Legale-Avv.	
<i>Articolo 608 codice di procedura civile</i>			
Ad istanza di:		Deposito	
		mod. F	
elett. dom. presso lo studio dell'Avvocato:		Modello C	
Contro:		mod. E	
		DISTINTA	
In virtù di ordinanza di rilascio titolo esecutivo a norma di legge, regolarmente munito di formula esecutiva e notificato in data: <input style="width: 150px;" type="text"/>		Diritto	€ 6,71
Visto l'atto di precetto notificato in data: <input style="width: 150px;" type="text"/>		Trasferta, km	
col quale si intimava di rilasciare all'istante l'immobile entro dieci giorni, con avvertimento che, in mancanza si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata;		sub Totale	
Tenuto conto che l'istante ha comunicato che l'immobile di cui al titolo esecutivo non è ancora libero da persone e cose;		10% Erario	
Premesso quanto sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario;		spese postali	
Visto l'articolo 608 del codice di procedura civile;		quietanza	
AVVISO il /la Signor/Signora		TOTALE	
		Tasse erariali pagate in modo virtuale	
		L'Ufficiale Giudiziario	
che in data:			
		alle ore 8,00 e seguenti	
mi recherò nell'immobile ubicato in:		Deposito	
		costo atto	
		Differenza	
per procedere all'immissione dell'istante - o <i>persona da questi delegata</i> - nel possesso del citato immobile in conformità di quanto previsto dalla legge.			
Per quanto concerne le cose di sua proprietà - o <i>di proprietà di terzi</i> - si avverte sin da ora, che se nel giorno fissato per il rilascio nei locali dell'immobile, vi saranno ancora beni estranei all'esecuzione, si procederà come segue.			

1. Premesso che l'art. 609 del c.p.c. dispone - *salvo accordo tra le parti* - che quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati al proprietario, l'Ufficiale Giudiziario, in sede di esecuzione, effettuerà una formale intimazione alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi beni risultano appartenere, di asportarli entro un termine, con l'avvertenza che in difetto, i beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione o quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso la parte richiedente sarà autorizzata a procedere allo smaltimento, distruzione o conferendoli ad enti di beneficenza ed assistenza.

2. Per i beni di un qualche valore economico non asportati entro il termine di cui al punto 1 e per i quali sarebbe conveniente la vendita al fine di recuperare le spese di custodia e di asporto nonché eventualmente anche le spese di esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario nominerà un custode e lo incaricherà di trasportare i beni in altro luogo.

3. Si precisa che il comma 4 dell'articolo 609 dispone inoltre che: "*Decorso il termine fissato nell'intimazione, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto*".

4. Nel caso in cui non si riuscisse a vendere tali beni - *punto 2* -, previa autorizzazione del giudice, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso si procederà allo smaltimento, distruzione o conferendoli ad enti di beneficenza ed assistenza.

Data



L'Ufficiale Giudiziario
U.N.E.P. - Tribunale di _____

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Forlì

ad istanza di:

mi sono recato presso l'abitazione del signor:

per procedere alla notifica dell'atto che precede - *preavviso di rilascio* .

Quivi giunto ho notificato l'atto che precede mediante consegna a mani di:

data



L'Ufficiale Giudiziario

	fino a 10.000 euro	da 10.001 a 25.000	oltre i 25.001
Pignoramenti c/o Terzi - 492 bis c.p.c.	6,00%	4,00%	3,00%
CORRETTIVO	6,00%	(4% + 200)	(3% + 450)
Pignoramenti mobiliari	5,00%	2,00%	1,00%
CORRETTIVO	5,00%	(2% + 300)	(1% + 550)
Conversione	2,50%	1,00%	0,50%
CORRETTIVO	2,50%	(1% + 150)	(0,5% + 275)

PERCENTUALI DIMEZZATE			
	fino a 10.000 euro	da 10.001 a 25.000	oltre i 25.001
Pignoramenti c/o Terzi - 492 bis c.p.c.	3,00%	2,00%	1,50%
CORRETTIVO	3,00%	(2% + 100)	(1,5% + 225)
Pignoramenti mobiliari	2,50%	1,00%	0,50%
CORRETTIVO	2,50%	(1% + 150)	(0,50% + 275)
Conversione	1,25%	0,50%	0,25%
CORRETTIVO	1,25%	(0,50% + 75)	(0,25% + 137,50)

			Importo massimo spettante
ESEMPIO	Somma Precettata	€ 30.000,00	€ 1.500,00
	Ricavato vendita/assegnazione/valore beni	€ 36.200,00	

Pignoramenti c/o Terzi - 492 bis c.p.c.

	INTERA	DIMEZZATA
FINO A 10.000	€ 600,00	€ 300,00
Da 10.001 a 25.000	€ 600,00	€ 300,00
da 250001 a 36.200	€ 335,97	€ 167,99
TOTALE	€ 1.535,97	€ 767,99

In questo caso spetta come compenso euro 768 se dimezzato e 1500 perché inferiore al compenso spettante sul ricavo/assegnazione.

Per semplicità di calcolo è possibile calcolare il compenso con il correttivo sopra indicato:

€ 36.200,00	(3% + 450)	€ 1.536,00
-------------	------------	------------

Pignoramenti Mobiliari			
€ 36.200,00	(1% + 550)	€ 912,00	€ 500,00
			€ 300,00
			€ 112,00
	TOTALE	€ 912,00	€ 912,00

U.N.E.P. - TRIBUNALE DI FORLÌ		Deposito	
FAX 0543/717212 - e-mail arcangelo.daurora@giustizia.it		Boll.	
RICHIESTA DI PIGNORAMENTO MOBILIARE		Cron.	
		data	
STUDIO LEGALE:	AVV.		
Indirizzo			
Recapiti	Tel.	cellulare	e-mail
<i>Creditore Procedente</i>			
DEBITORE			
<i>Luogo di esecuzione</i>			
<i>Titolo esecutivo</i>			
<i>data notifica Precetto</i>		scadenza	
<i>Somma spettante al creditore procedente, alla data di richiesta di pignoramento, in caso di pagamento da parte del debitore per evitare il pignoramento:</i>			
<i>Somma precettata</i>	euro		
<i>Spese Notifica precetto</i>	euro		
<i>Interessi e rivalutazione m.</i>	euro		
<i>Domiciliazione</i>	euro		
<i>altro (_____)</i>	euro		
TOTALE SPETTANTE (Escluso spese di esecuzione)			
<i>Al fine di garantire al meglio le ragioni del creditore procedente e quando è ritenuto necessario ed opportuno dall'Ufficiale Giudiziario procedente, autorizza lo stesso:</i>			
	ad astenersi dal pignorare beni di scadente valore commerciale		
	di avvalersi di uno stimatore di sua fiducia		
	di nominare custode il debitore e, quando le circostanze lo richiedono di nominare eventualmente l'Istituto Vendite Giudiziarie.		
<i>Premesso che l' articolo 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - integrato dal decreto legge 132/2014 - prevede un compenso per l'Ufficiale Giudiziario che rientra tra le spese di esecuzione, quando effettua un pignoramento mobiliare fruttuoso, stabilito dal giudice:</i>			
- 5% per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00,			
- 2% per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00			
- 1% per cento sull'importo superiore.			
<i>In caso di conversione, chiusura anticipata del processo esecutivo, estinzione, pignoramento eseguito oltre i quindi giorni dalla richiesta, il compenso è dimezzato e non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.</i>			
<i>In particolare, io sottoscritto Avvocato, poiché in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo - accordo tra le parti, pagamento dopo il pignoramento, rinuncia del creditore, ecc., indipendentemente se il pignoramento sia stato iscritto o meno a ruolo - il compenso non è carico della procedura bensì del creditore procedente, mi impegno a comunicare al Dirigente dell'U.N.E.P. di Forlì la rinuncia alla prosecuzione del procedimento esecutivo al fine di evitare all'ufficio NEP una tardiva istanza di liquidazione, ed al creditore procedente il pagamento di somme non conteggiate nell'eventuale accordo raggiunto con il debitore.</i>			
Ulteriori comunicazioni per l'Ufficiale Giudiziario competente ad eseguire l'atto richiesto:			
.....			
.....			
.....			
Forlì _____	L'Avvocato Richiedente		